

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 24 LUGLIO 2017

n. 88



Leggi e regolamenti regionali
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 29

Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”41478

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 30

“Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici”41488

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2017, n. 15

“Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Regionali”41493

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 luglio 2017, n. 269

PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014): D.D. N. 187/17 in esecuzione DGR 877 del 7.6.2017” – Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande.41500

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 luglio 2017, n. 270

PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali: D.D. n. 188/17 in esecuzione DGR 877 del 7.6.2017 – Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande.41503

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 29

Istituzione dell'Agencia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**Titolo I
Disposizioni generaliCapo I
Istituzione*Art. 1*

Istituzione dell'Agencia regionale strategica per la salute e il sociale

1. É istituita l'Agencia regionale strategica per la salute e il sociale, nel prosieguo anche A.Re.S.S. o Agencia. L'Agencia è istituita quale ente di nuova costituzione.
2. L'Agencia ha personalità giuridica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti per esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.
3. L'A.Re.S.S. ha sede in Bari.

Titolo II
Funzioni e organizzazioneCapo I
Finalità e competenze*Art. 2*
Finalità

1. L'A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agencia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e

supporto di tipo tecnico-scientifico.

2. L'A.Re.S.S. si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.

3. In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli socio-sanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

4. L'A.Re.S.S. svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile. Promuove l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.

5. Sono definiti tramite una apposita convenzione da stipularsi tra l'Agenzia e altre pubbliche amministrazioni i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del dipartimento competente.

Art. 3

Competenze

1. Le finalità previste dall'articolo 2 sono espletate mediante le attività di seguito elencate, non costituenti elencazione tassativa:

- a) elaborazione delle strategie regionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale anche al fine di contrastare le disuguaglianze in campo socio-sanitario e garantire l'universalità dei servizi in questo ambito;
- b) programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali e delle relative interconnessioni funzionali e strutturali;
- c) sviluppo e monitoraggio del sistema delle reti cliniche, secondo il modello cosiddetto "hub&spoke", attraverso l'elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino l'integrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti;
- d) razionalizzazione della spesa farmaceutica tramite l'ideazione di misure migliorative dell'appropriatezza prescrittiva, la revisione degli attuali assetti organizzativi e funzionali e l'attività di farmacovigilanza;
- e) proposta per la programmazione regionale degli investimenti strutturali in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario;
- f) sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
- g) promozione di politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e del welfare di comunità,

- mediante ricorso all'economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
- h) promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l'attuazione del Reddito di dignità;
 - i) coordinamento e gestione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
 - l) studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d'intesa con il terzo settore;
 - m) valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e delle connesse ricadute economiche e sociali;
 - n) individuazione e implementazione di strumenti di analisi e verifica dei bisogni per lo sviluppo di azioni per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie;
 - o) implementazione e valutazione dell'offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
 - p) coordinamento degli osservatori regionali afferenti al Servizio sanitario regionale (SSR) e al Sistema informativo sanitario regionale (SISR), delle reti regionali di patologia e di malattie rare, dei registri regionali di patologia, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, in raccordo funzionale con le diverse articolazioni del SSR e del SISR coinvolte;
 - q) coordinamento delle attività di integrazione ambiente e salute, in raccordo funzionale con l'Agenzia regionale per l'ambiente della Puglia e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali interessate, anche al fine di fornire impulso all'intersectorialità delle politiche regionali per la promozione della salute e del benessere sociale;
 - r) supporto alla definizione e implementazione dei programmi di promozione della salute e di prevenzione, previsti dai piani nazionali e regionali;
 - s) definizione dei fabbisogni di ricerca e di innovazione, favorendo l'interconnessione con le organizzazioni su scala regionale, nazionale e internazionale che operano sui temi della salute e promozione delle iniziative di ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi regionali;
 - t) valutazione delle innovazioni strutturali e organizzative mediante sperimentazioni gestionali e attività di studio e ricerca;
 - u) implementazione di nuove metodologie lavorative del servizio sanitario regionale e sviluppo delle professionalità sanitarie;
 - v) identificazione delle iniziative di formazione in sanità attraverso la definizione e implementazione di programmi e interventi intersectoriali che favoriscano l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute;
 - z) elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate, attraverso l'esame e la valutazione dei livelli di costi e ricavi e del grado di raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario di ciascun ente e del sistema sanitario regionale;
 - aa) certificazioni ex articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - bb) supporto alla razionalizzazione della spesa sanitaria per l'acquisizione di beni e servizi a maggiore impatto sulla spesa sanitaria regionale, mediante la valorizzazione di aspetti tecnici, la specializzazione delle professionalità, ovvero modalità innovative di approvvigionamento, con l'obiettivo di ottimizzare i risultati dal punto di vista dei tempi di risposta, di qualità della prestazione e di riduzione dei costi;
 - cc) implementazione di uniformi modelli, procedure e modalità di controllo di gestione applicabili da tutti gli enti del SSR, identificati dall'articolo 19, comma 2, lettera c), del dlgs. 118/2011, anche mediante la

proposizione e il coordinamento di programmi di sperimentazione ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

- dd) monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione e dei risultati degli atti di programmazione regionali e aziendali e del loro impatto sullo stato di salute e benessere della popolazione;
- ee) analisi dei processi di funzionamento dell'azione amministrativa regionale per la valutazione degli indicatori chiave di risultato per il miglioramento dell'efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sanitario e sociale;
- ff) supporto all'attività normativa regionale nelle materie di competenza dell'Agenzia;
- gg) attività di raccolta e di tenuta di dati, documentazione, di osservazione e monitoraggio, di rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e opuscoli, garantendo l'accessibilità ai dati.

2. L'A.Re.S.S. svolge, altresì, le funzioni espressamente delegate dalla Regione, ascrivibili alle competenze generali dell'Agenzia.

Capo II Organi dell'Agenzia

Art. 4 Organi

1. Sono organi dell'A.Re.S.S.:
- a) il Direttore generale;
 - b) il Collegio sindacale.

Art. 5 Direttore generale

1. La Regione provvede alla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, attingendo obbligatoriamente ad apposito elenco degli idonei, costituito previo avviso pubblico, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, da emanarsi entro trenta giorni dalla vacanza dell'ufficio, e selezione effettuata, per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una commissione, nominata da quest'ultima e costituita tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.

3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale competente.

5. Si applica al Direttore generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione il diritto al collocamento in aspettativa e il trattamento previdenziale, di cui all'articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, è esclusivo e a tempo pieno.
7. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.
8. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell'incarico del Direttore generale, le funzioni dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine nominato dal Direttore generale entro venti giorni dall'insediamento. La nomina del nuovo Direttore generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si attiva la procedura di cui al comma 1.
9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, esercita il ruolo di indirizzo generale dell'organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui ha, inoltre, la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici della Giunta regionale.
10. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
11. Il Direttore generale provvede :
 - a) alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'A.Re.S.S.;
 - b) al coordinamento, alla verifica e al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
 - c) all'adozione del bilancio preventivo economico dell'A.Re.S.S.;
 - d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - e) all'adozione degli atti di organizzazione dell'A.Re.S.S.;
 - f) alla supervisione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
 - g) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche.

Art. 6

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I sindaci durano in carica tre anni e sono riconfermabili una volta sola.
3. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica

e finanziaria dell'Agenzia provvedendo, inoltre, a trasmettere annualmente alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

4. Si applicano, in quanto compatibili con la presente disciplina, le disposizioni del codice civile.

Capo III Organizzazione e risorse

Art. 7 Organizzazione e funzionamento

1. L'Agenzia possiede autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento e gode dell'autonomia di bilancio.

2. L'organizzazione dell'Agenzia risponde a esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale all'atto di nomina del Direttore generale emana un provvedimento di indirizzo con cui esprime l'indirizzo strategico e assegna gli obiettivi triennali al Direttore generale.

4. L'atto aziendale di organizzazione e funzionamento:

- a) delinea il modello organizzativo e funzionale dell'Agenzia e le relative linee strategiche, con l'individuazione degli uffici dotati di autonomia gestionale e del riparto di competenza tra poteri del Direttore generale e della dirigenza;
- b) istituisce le articolazioni dell'Agenzia, dichiarandone funzioni e competenze e descrivendone i relativi nessi gerarchico-funzionali;
- c) istituisce le strutture complesse e semplici e definisce le caratteristiche e tipologie di incarico dirigenziale per i restanti uffici;
- d) disciplina le modalità per il controllo di gestione e di regolarità amministrativa;
- e) delinea le interazioni tra l'Agenzia e gli organi in staff alla direzione generale.

5. Il Direttore generale struttura l'Agenzia secondo un'organizzazione a matrice.

6. L'A.Re.S.S. è articolata in aree direzionali che curano il perseguimento delle finalità socio-sanitarie di competenza dell'Agenzia, supportate, trasversalmente, da una o più strutture e da servizi in staff alla direzione generale. È incardinato nella direzione generale il "Project management office", cui compete la supervisione e il coordinamento della gestione dei progetti in corso di esecuzione nell'Agenzia ovvero nel dipartimento di riferimento. L'atto aziendale assicura la presenza di una struttura deputata alla ricerca e innovazione, nonché di una struttura amministrativa. Le aree direzionali e le strutture sono articolate in servizi, diretti da dirigenti.

7. La struttura deputata alla ricerca e innovazione assicura l'implementazione di nuove metodologie lavorative del SSR e lo sviluppo delle professionalità sanitarie. La struttura amministrativa cura trasversalmente i processi amministrativi imposti dalla personalità giuridica e dall'autonomia amministrativa dell'Agenzia, funzionali all'attività scientifica svolta, salvo quelli attribuiti ai servizi in staff. Cura, inoltre, la gestione dei processi e degli indicatori di risultato (KPI), nonché il supporto tecnico alle attività di "Policy Making" della Direzione generale.

8. I servizi in staff curano, trasversalmente, tra l'altro, le attività di gestione del contenzioso, di misurazione e valutazione del merito, di tutela dell'integrità e della trasparenza, coordinando i rapporti istituzionali intrattenuti dall'Agenzia.

9. I ruoli e le nomine corrispondenti a funzioni istituzionali imposte dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'Organismo indipendente di valutazione, il Comitato unico di garanzia, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Responsabile per la trasparenza, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, operano in staff alla Direzione generale.

Art. 8

Risorse umane

1. Per la realizzazione dei suoi fini istituzionali l'Agenzia si avvale di personale reclutato, anche mediante comando e distacco, secondo l'ordinaria normativa vigente applicabile alle aziende sanitarie e ospedaliere.

2. Il personale dell'A.Re.S.S., che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in attuazione dell'accordo quadro per la definizione dei comparti e aree della contrattazione collettiva nazionale 2016-2018, salva l'attuazione dell'articolo 7, comma 3, del medesimo, con riferimento alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale. L'organico complessivo di personale dell'A.Re.S.S. è definito nel documento relativo alla dotazione organica, soggetto ad approvazione della Giunta regionale, limitatamente al rispetto dei vincoli finanziari di spesa in materia.

3. L'A.Re.S.S. può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di consulenze da parte di società e di singoli professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori con costi a carico della stessa Agenzia secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 9

Risorse finanziarie

1. L'Agenzia applica, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le aziende sanitarie locali.

2. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

3. La dotazione finanziaria dell'A.Re.S.S. è determinata da:

a) il contributo ordinario individuato:

1) nell'ambito del documento di indirizzo e funzionamento del SSR, a valere sul Fondo sanitario regionale, per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, nonché per l'integrale finanziamento della spesa per il personale, ivi incluso il Direttore generale;

2) nell'ambito del finanziamento delle attività sociali, a valere sul fondo per il funzionamento del SISR;

b) quote aggiuntive, a valere sul Fondo sanitario regionale, per l'eventuale finanziamento di specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all'articolo 10, comma 3;

c) ricavi e proventi derivanti dall'eventuale attività svolta in favore di soggetti terzi;

d) donazione e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;

e) finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'A.Re.S.S.

4. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie per il funzionamento e la gestione delle finalità e compiti attribuiti all'A.Re.S.S., anche al fine di finanziare le funzioni in ambito sociale.

Art. 10

Controlli e vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sui seguenti atti dell'A.Re.S.S., elencati tassativamente:

- a) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
- b) bilancio preventivo economico e bilancio d'esercizio.

2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'A.Re.S.S. in relazione alle materie di competenza, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia.

3. Unitamente al bilancio preventivo economico e al bilancio di esercizio, l'A.Re.S.S. trasmette, rispettivamente, il programma annuale delle attività, con l'indicazione dei risultati attesi e del corrispondente finanziamento e la relazione sull'attività annuale dell'Agenzia.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. L'Agenzia trasmette annualmente al Presidente della Regione e alla Giunta e alla Commissione consiliare competente, entro dieci giorni dall'adozione, il Piano della performance e la Relazione sulla performance.

Art. 11

Indennità

1. Al Direttore generale compete un'indennità di funzione omnicomprensiva, pari al compenso previsto per il direttore del dipartimento di riferimento.

2. Al Collegio sindacale compete un'indennità pari a quella prevista per le aziende sanitarie locali della Regione Puglia.

Titolo III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

Successioni

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell'attività dell'A.Re.S.S., così da assicurare

senza soluzione di continuità il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell'interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario dell'A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell'A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

2. In pari data, è costituita l'Agenzia regionale per la salute e il sociale, la quale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell'A.Re.S.S. confluiscono il personale, a tempo indeterminato e determinato, i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell'A.Re.S.

3. L'entità dei primi fondi per le risorse decentrate dell'A.Re.S.S. viene determinata nel rispetto delle direttive applicabili agli enti di nuova istituzione, in attuazione delle direttive A.R.A.N. sul punto.

4. I finanziamenti previsti da disposizioni regionali per l'espletamento delle funzioni sanitarie e sociali previste dalla presente legge sono destinati al funzionamento dell'A.Re.S.S.

5. I provvedimenti di carattere regolamentare, gli atti di nomina afferenti alle strutture di staff della direzione generale e gli atti di natura programmatoria della soppressa A.Re.S. conservano efficacia fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti e atti da parte dell'A.Re.S.S.

Art. 13

Norme transitorie, abrogazioni e disposizioni di rinvio

1. Al fine di garantire il buon andamento della fase di avvio dell'attività dell'A.Re.S.S., così da assicurare, senza soluzione di continuità, il perseguimento di funzioni e compiti alla stessa attribuiti nell'interesse della collettività, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario dell'A.Re.S. assume di diritto le funzioni di Commissario straordinario dell'A.Re.S.S., fino a espletamento della procedura a evidenza pubblica finalizzata alla nomina del nuovo Direttore generale dell'A.Re.S.S. ai sensi dell'articolo 5 e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

2. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Commissario straordinario approva l'atto aziendale di organizzazione e funzionamento e adotta la nuova dotazione organica dell'Agenzia. Il Commissario straordinario esercita i poteri di cui all'articolo 5, commi 9 e 11.

3. Sono abrogate la legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese - A.Re.S.), e le seguenti disposizioni legislative modificative e integrative della stessa:

- a) articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20;
- b) articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1;
- c) articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14;
- d) articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1;
- e) articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.

4. Ogni richiamo all'A.Re.S.S. contenuto nella normativa regionale vigente si intende riferito all'Agenzia regionale per la salute e il sociale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative statali e regionali

vigenti, in quanto compatibili con la natura dell'Agenzia, relative alle aziende sanitarie locali.

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2017, n. 30

“Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione promuove l’attuazione dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica anche attraverso la pubblicità e la regolamentazione delle attività di rappresentanza di interessi particolari.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentando l’interazione tra decisori pubblici e portatori di interessi particolari attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei principi e delle finalità di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione tra decisori pubblici e gruppi di interesse particolare.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) attività di lobbying: ogni attività di gruppi di interesse particolare, diretta a incidere in maniera lecita su processi decisionali pubblici, svolta attraverso la presentazione per iscritto di proposte, documenti, osservazioni, studi, ricerche, che riportino anche in maniera meramente ricognitiva la posizione del gruppo;
 - b) rappresentante di gruppi di interesse particolare: il soggetto che svolge l’attività di cui alla lettera a) presso i decisori pubblici in rappresentanza di un gruppo di interesse particolare, sulla base di un rapporto negoziale o comunque di un incarico ricevuto dal gruppo;
 - c) gruppo di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati, le società e le persone giuridiche in generale, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;
 - d) decisori pubblici: il Presidente del Consiglio regionale, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, nonché i direttori dei dipartimenti, i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
 - e) processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, regolamentari e

amministrativi generali, nonché degli atti di indirizzo politico-amministrativo e degli atti di pianificazione e di programmazione comunque denominati.

2. Le società controllate dalla Regione Puglia, le agenzie regionali, le aziende del Servizio sanitario regionale, gli enti pubblici regionali, le fondazioni, adeguano i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), ovvero, in assenza, i propri regolamenti organizzativi, ai principi dell'articolo 1.

Art. 4

Registro pubblico

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il registro pubblico dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare, di seguito definito registro.

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con il coordinamento del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il quale individua, all'interno della propria struttura organizzativa, un nucleo operativo per la sua gestione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.

3. Il responsabile regionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione coordina l'istruttoria delle richieste di accreditamento al registro, garantisce il suo aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.

4. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici sono tenuti ad accreditarsi mediante iscrizione al registro.

5. Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;
- b) i dati identificativi del gruppo di interesse particolare che si rappresenta con l'indicazione del contratto o di altro atto con cui è stata conferita la rappresentanza;
- c) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza degli interessi;
- d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di lobbying;
- e) lo Statuto o il regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati;
- f) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione al registro il rappresentante di gruppi di interesse particolare:

- a) deve avere compiuto la maggiore età;
- b) non deve avere riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica,

l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;

- c) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

2. L'iscrizione al registro è subordinata all'impegno sottoscritto dal rappresentante a rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 6.

3. Costituisce presupposto essenziale per l'iscrizione e per il mantenimento dell'iscrizione l'esistenza di un rapporto di rappresentanza del gruppo di interesse particolare.

Art. 6

Codice di condotta e accreditamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione sottopone alla commissione consiliare competente la proposta di deliberazione delle linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, nonché la proposta di codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.

2. Il codice di condotta viene allegato alla domanda di iscrizione al registro, sottoscritto dal rappresentante di gruppi di interesse particolare per accettazione.

3. Ai fini dell'iscrizione al registro, il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione valuta l'idoneità dello statuto o del regolamento interno dei gruppi di interesse rappresentati dai soggetti che intendono svolgere l'attività di lobbying.

Art. 7

Agenda pubblica

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Presidente della Giunta e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è istituita apposita agenda pubblica in una sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Puglia, in cui sono resi noti gli incontri svolti fra i rappresentanti di gruppi di interesse particolare e i decisori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). L'agenda riporta la data, i temi di discussione e la documentazione prodotta nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva le modalità di gestione dell'agenda pubblica.

3. L'agenda degli incontri con i vertici delle agenzie regionali strategiche e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività di lobbying di rispettivo interesse è resa pubblica sul relativo portale istituzionale.

Art. 8

Prerogative degli iscritti al registro

1. I rappresentanti iscritti al registro possono presentare ai decisori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera d), proposte, richieste, comunicazioni, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, adeguatamente sottoscritta.

2. L'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare può riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio regionale o della Giunta regionale. Nel primo caso i rappresentanti iscritti al registro possono chiedere di essere auditi dalle commissioni consiliari e la relativa documentazione è trasmessa a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità, di trattamento e di trasparenza.

3. I rappresentanti iscritti al registro possono accedere agli uffici del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli altri decisori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse, ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio e della Giunta, nel rispetto delle normative vigenti.

4. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, anche interni, che disciplinano i lavori del Consiglio e della Giunta, inerenti le modalità delle consultazioni.

Art. 9

Obblighi dei decisori pubblici

1. L'attività di lobbying svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota attraverso l'agenda pubblica di cui all'articolo 7 e, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, gli stessi decisori ne tengono in considerazione nella formazione della decisione pubblica, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di interesse generale, facendone menzione nella relazione illustrativa degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.

2. I decisori pubblici che ritengano violato, da parte dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne danno immediata comunicazione al responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Art. 10

Incompatibilità

1. Non possono iscriversi al registro e svolgere l'attività di rappresentanza di gruppi di interesse particolare durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

- a) i decisori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- b) i dipendenti della Regione Puglia o degli altri soggetti titolari della decisione pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- c) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, le società controllate e gli enti partecipati dalla Regione, in qualità di personale esterno agli stessi;
- d) i soggetti titolari, in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- e) i giornalisti, pubblicisti e professionisti, iscritti all'Ordine.

2. I rappresentanti di gruppi di interesse particolare non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

Art. 11

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dal codice di condotta è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

2. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è adottato dal responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Il rappresentante di gruppi di interesse particolare cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

Art. 12

Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente in particolare dati e informazioni in merito a:

- a) stato di attuazione del registro;
- b) iscritti al registro per numero e tipologia di gruppi di interesse particolare rappresentati;
- c) stato di attuazione dell'agenda pubblica.

2. La relazione evidenzia gli effetti prodotti, i punti di forza e le criticità, con particolare riferimento alle attività e alle funzioni di cui agli articoli 8 e 9, proponendo anche eventuali interventi modificativi della legge, finalizzati alla sua attuazione efficiente.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2017

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 2017, n. 15

“Regolamento per l’Alienazione di Beni Immobili Regionali”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1135 dell’ 11/07/2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
(FINALITÀ)**

1. Il presente Regolamento:
 - a) disciplina i criteri, le modalità e i termini per la gestione delle procedure di alienazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari della Regione;
 - b) assicura, nell’azione amministrativa finalizzata all’acquisizione e alla valutazione delle eventuali proposte concorrenti di acquisto, l’applicazione dei principi di speditezza, trasparenza e semplificazione, nonché di adeguatezza delle forme di pubblicità.
2. Il presente Regolamento non si applica alle alienazioni dirette e ai trasferimenti a titolo gratuito agli Enti locali, disposti da leggi regionali.

**ART. 2
(BENI ALIENABILI)**

1. Sono alienabili:
 - a) i beni del patrimonio disponibile;
 - b) i beni del patrimonio indisponibile, per i quali la Giunta regionale abbia deliberato espressamente la cessazione della fruibilità per esigenze proprie o di altro uso pubblico;
 - c) i beni del demanio regionale, per i quali sia intervenuto un provvedimento della Giunta regionale di cessazione della funzione pubblica e di riclassificazione al patrimonio della Regione;

- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alla precedente lettere a).
2. L'alienazione è autorizzata dalla Giunta regionale e avviene a titolo oneroso, al prezzo di cessione determinato con procedura di evidenza pubblica, fatti salvi i benefici per gli Enti di cui all'art. 28, comma 2, della Legge regionale n. 27/1995, che abbiano già il bene nella loro disponibilità.
 3. L'alienazione, la costituzione di diritti reali e la permuta di beni dichiarati d'interesse culturale sono subordinate alla preventiva autorizzazione di cui all'art. 55 del D. lgs. n. 42/2004 (T.U. dei Beni culturali e del Paesaggio) e successiva denuncia ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto legislativo.

ART. 3 (PIANO DI ALIENAZIONE)

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 la Giunta regionale approva il Piano delle alienazioni, che costituisce documento di programmazione e di autorizzazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.
2. Nel Piano sono indicati: i beni immobili che si prevede di alienare; una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, tipizzazione urbanistica, destinazione d'uso edilizia, identificazione catastale ed ipotecaria, ed altri eventuali elementi ritenuti da evidenziare), la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione.

ART. 4 (ALIENAZIONE PER SINGOLO BENE)

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, la Giunta regionale con proprio provvedimento può autorizzare l'alienazione per singolo bene.

ART. 5 (STIMA DEI BENI)

1. Alla stima dei beni, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge regionale n. 27/1995, si provvede tramite:
 - a) il Servizio regionale competente, per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;
 - b) le agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure i professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila.
2. La stima è redatta secondo il criterio sintetico o analitico del più probabile valore attuale di mercato, al netto delle eventuali migliorie eseguite dal conduttore a seguito di specifica e preventiva autorizzazione scritta della Regione.
3. Le stime hanno validità di dodici mesi e sono asseverate con giuramento a norma di legge, se redatte da un professionista esterno.

4. Il soggetto di cui al precedente comma 1, lettera b), incaricato alla stima, con espressa previsione contenuta nella convenzione di incarico, è tenuto ad aggiornare la stima, senza oneri aggiuntivi, in caso di decorrenza del termine di validità della stessa stima, fissato ai sensi del presente provvedimento.
5. Il prezzo di stima è assunto come prezzo a base d'asta per l'esperimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata a definire l'offerta economica migliore per l'alienazione del bene.
6. Nell'osservanza dei principi comunitari, la Regione provvede alla formazione di un elenco regionale di professionisti qualificati per gli incarichi di cui al precedente comma 1, lettera b), assicurando il rispetto della rotazione degli affidamenti.
7. La stima è affidata all'operatore (professionista esterno/Agenzia pubblica) che, entro il termine indicato nell'invito, che comunque non può essere inferiore a quindici giorni lavorativi, e nell'osservanza delle modalità nello stesso invito fissate, abbia presentato il miglior ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, determinato sulla base della tariffa professionale vigente.
8. I professionisti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare, per i quali devono trovare applicazione le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di vendita di beni per le quali abbiano prestato attività di stima e di consulenza. Il divieto di partecipazione si applica anche al coniuge del professionista esterno incaricato della stima, al parente fino al quarto grado del professionista o del relativo coniuge o a chi è legato da legami di convivenza o collaborazione stabile con il professionista, con eventuali associati o soci.

CAPO II PROCEDURA DI ALIENAZIONE

ART. 6 (ASTA PUBBLICA)

1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo di stima assunto a base d'asta.
2. L'avviso d'asta contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, la descrizione e l'identificazione catastale del bene, la consistenza, lo stato di manutenzione, lo stato occupazionale, classe energetica, la destinazione d'uso/urbanistica, il prezzo di stima, quale base d'asta, l'esistenza di eventuali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi, di oneri, prelazioni e vincoli di destinazione, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, l'ammontare dell'acconto e le modalità di versamento, le spese da sostenere.
3. L'avviso d'asta è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Albo Pretorio del Comune dove il bene è ubicato e sul sito internet della Amministrazione regionale. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.

4. Sono ammessi a presentare l'offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, oltre i requisiti indicati nell'avviso di gara.
5. L'apertura delle offerte viene effettuata, in sede pubblica, alla data fissata nell'avviso di vendita, da apposita Commissione di gara, composta dal responsabile della procedura di alienazione, con funzioni di Presidente, e da almeno due dipendenti della Regione, di cui uno in qualità di segretario verbalizzante.
6. Il bene è aggiudicato al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, il cui prezzo sia maggiore di quello base indicato nell'avviso d'asta.
7. Il verbale è firmato dai componenti della Commissione di gara e da almeno due dei presenti o testimoni alle operazioni di apertura delle offerte.

ART. 7
(TRATTATIVA PRIVATA)

1. Qualora l'asta pubblica vada deserta per due volte, la Giunta regionale può, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge regionale n. 27/1995, deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo a base d'asta di non più di un decimo.
2. La trattativa privata è preceduta da pubblicazione di avviso con finalità esplorativa di mercato.
3. Le manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
4. Qualora pervengano una o più manifestazioni d'interesse, si trasmette agli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C, una lettera d'invito a presentare l'offerta entro il termine fissato nella medesima.
5. Acquisite le offerte, si procede secondo le modalità di cui al precedente art. 6, commi 5, 6 e 7.

ART. 8
(TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA)

1. La Giunta regionale può autorizzare la vendita con il sistema della trattativa privata con un unico richiedente interlocutore esclusivamente quando non è individuabile un sicuro mercato di riferimento o è difficoltosa l'alienazione e, cioè, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - a) unico confinante di un terreno non dotato di autonoma potenzialità edificatoria e privo di interesse agricolo;
 - b) terreno di proprietà dell'Amministrazione con sovrastante fabbricato di altrui proprietà;
 - c) fabbricato di proprietà regionale su terreno di altrui proprietà;
 - d) porzione di fabbricato di proprietà regionale con difficoltà di vendita autonoma;
 - e) aree intercluse da proprietà private o che non siano suscettibili di alcuna autonoma utilizzazione produttiva.

2. Il prezzo base della trattativa privata è stimato secondo quanto previsto dall'art. 5.
3. Prima dell'avvio della trattativa si procede comunque alla pubblicazione dell'istanza.
4. L'esito della trattativa risulta da verbale sottoscritto dalle Parti per accettazione, che indica espressamente il prezzo convenuto a seguito della negoziazione, le modalità di pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) e dell'acconto del 10%, le garanzie in caso di pagamento differito, l'accettazione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto di offerta, l'esonero dell'Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità, l'assunzione a proprio carico degli oneri connessi e propedeutici al passaggio di proprietà, oltre a indicare dettagliatamente gli identificativi del bene.

**ART. 9
(CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE)**

1. Non sono ammesse offerte inferiori o pari al prezzo posto a base d'asta o della trattativa privata.
2. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo.
3. In caso di parità di migliore offerta, ai soggetti interessati è richiesto, a mezzo P.E.C. o a mezzo di raccomandata A.R., di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine non superiore a 10 giorni. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte, si procede all'assegnazione tramite sorteggio.

**CAPO III
STIPULA DEL CONTATTO DI VENDITA**

**ART. 10
(CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA)**

1. La vendita è effettuata con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:
 - a) a corpo e non a misura, con i medesimi oneri, attivi e passivi, e nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova, come descritto nella perizia di stima, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, oneri, servitù attive e passive;
 - b) il pagamento del prezzo offerto, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge, regionale 30 dicembre 2013, n. 45, può essere corrisposto:
 1. in un'unica soluzione;
 2. su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
2. L'aggiudicazione non ha effetto di contratto.

3. L'aggiudicazione definitiva resta condizionata all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto, da esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procede alla alienazione del bene in favore dell'aggiudicatario.

ART. 11
(OBBLIGHI E DIRITTI)

1. La Regione assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, diritti reali a favore di terzi e vincoli di destinazione.
2. L'acquirente si intende obbligato, sin dal momento della presentazione dell'offerta, ad acquistare, rimanendo vincolato a tale obbligo per almeno sei mesi dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi della Regione rispetto agli immobili compravenduti.
4. In caso di vendita di immobile locato a terzi, l'acquirente subentra nel rapporto di locazione in corso, con tutti i diritti e gli oneri previsti dal contratto di locazione.

ART. 12
(STIPULAZIONE DEL CONTRATTO)

1. La Regione, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione, comunica al soggetto che ha offerto il miglior prezzo l'aggiudicazione in via definitiva.
2. Entro 10 giorni da tale aggiudicazione o dalla trattativa privata di cui al precedente art. 8, ovvero 60 giorni nel caso di immobile oggetto di prelazione, la Regione comunica al contraente designato la data entro la quale, a pena di decadenza, è tenuto a versare, a titolo di acconto, il 10% del prezzo offerto, nonché quella entro la quale dovrà procedere alla stipula del rogito.
3. Il contratto è stipulato, con atto pubblico, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. I termini indicati ai commi 2 e 3 possono essere prorogati una sola volta e per non più di tre mesi per cause non imputabili all'acquirente.
5. Il prezzo è pagato per intero prima della stipula del contratto, detratto quanto versato dall'acquirente a titolo di acconto, oppure il primo 30% del prezzo, detratto dell'acconto già versato, prima della stipula del rogito e il restante 70% con le modalità indicate al precedente art. 10, comma 1, lett. b).
6. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine prefissato, il contraente decade da ogni diritto. In tale evenienza la Regione può designare, quale contraente, la seconda migliore offerta o attivare una nuova procedura.
7. In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non dovesse

presentarsi nel giorno fissato per la stipula del rogito, la Regione provvede all'incameramento dell'acconto versato, a titolo di penale.

**ART. 13
(ONERI)**

1. Le spese e gli oneri contrattuali competono esclusivamente e per intero al contraente.

**ART. 14
(RINVIO)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente titolo; si applicano, i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile e le disposizioni vigenti in materia.

**ART. 15
(ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 24 Luglio 2017

EMILIANO

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 luglio 2017, n. 269

PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 “Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014): D.D. N. 187/17 in esecuzione DGR 877 del 7.6.2017” – Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" — approvazione atto di alta organizzazione;
- il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
- la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00020 del 30/05/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all'art. 22 del DPGR n. 443/2015 e comunque non oltre il 31/12/2017, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all'approvazione degli schemi di avviso pubblico per il sostegno anche alle imprese creative e culturali, in coerenza con le attività previste dall'azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020;
- con la D.D. n.95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014);
- con la D.D. n.96 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali;
- la citata D.G.R. n. 500/2017 delega il Dirigente regionale competente ad apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie ai suddetti avvisi, nonché ad approvare la relativa modulistica relativa agli Avvisi di cui al punto precedente;
- in ragione delle innovazioni introdotte dagli avvisi in un'ottica di sviluppo del settore e al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei predetti avvisi, la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche di natura sostanziale, recepito alcune correzioni relative a specifiche richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali e corretto piccoli refusi riscontrati nella pubblicazione del testo;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017 sono state approvate le modifiche ed integrazioni relative *all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D. M. 1 LUGLIO 2014)*;
- Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha, altresì:
 - disposto una proroga, prevedendo la scadenza al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione degli atti da parte del Dirigente competente;
 - dato mandato al dirigente della sezione economia della cultura, per quanto qui modificato rispetto alle disposizioni di cui agli avvisi approvato con la DGR n. 500 del 7/4/2017 come recepite dalle D.D. n. 95/2017 e alla D.D. 96 /2017, di apportare le modifiche ed integrazioni necessarie agli altri allegati e alla modulistica.

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n.187 del 19/06/2017 pubblicata sul BURP n. 72 "Supplemento" del 22 giugno 2017, sono state approvate, in esecuzione alla predetta D.G.R. n.877/17 le modifiche ed integrazioni all' *all'Avviso pubblico, per presentare iniziative progettuali per lo Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche (Art. 45 del D.M. 1 luglio 2014)* oltre alla proroga della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, corredate di tutti gli allegati previsti, fissata alle ore 24:00 del 24.7.2017;
- l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, con nota n. AOO_SP6/0000609 del 21 luglio 2017, a seguito di richieste di proroga pervenute da diversi Comuni per le difficoltà degli stessi espresse in merito alle necessarie procedure amministrative ai fini dell'Avviso in questione, ha rappresentato la necessità di valutare l'opportunità di prorogare i termini di scadenza di detto Avviso almeno al 31.7.2017;

PRESO ATTO

di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi da parte degli Enti Pubblici interessati alla partecipazione all'Avviso Pubblico in questione, con le quali si chiede una proroga dei termini di presentazione delle istanze motivata dalle oggettive difficoltà nella predisposizione di tutta la documentazione da allegare all'istanza di candidature

RITENUTO

Opportuno prorogare i termini fissati con la D.D. n.187/17 stabilendo che il termine ultimo per la presentazione delle domande già fissato alle ore 24:00 del 24.7.2017, è **prorogato alle ore 24:00 del 31.7.2017**, secondo le modalità dell'Avviso in questione.

Preso atto di quanto premesso e considerato, con il presente atto:

- Si stabilisce di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso **alle ore 24:00 del 31.7.2017**;
- Si dà facoltà a tutti coloro che hanno presentato istanza entro la data di scadenza del 24.7.2017 ai sensi della DD 187/17, di ripresentare la domanda integralmente utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.puglia.it;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto sopra visto, premesso e considerato, che qui si intende integralmente riportato:

1. **di dare atto** di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
2. **di stabilire** che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all' "Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014)", di cui alla D.D. n. 187/17, è **prorogato alle ore 24 del 31.7.2017**;
3. **di dare facoltà a tutti** coloro che hanno presentato istanza entro la data di scadenza del 24.7.2017 ai sensi della D.D. n. 187/17, di ripresentare la domanda integralmente utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.puglia.it;
4. di dare disposizione al Responsabile del procedimento di comunicare attraverso il sito istituzionale che eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla modalità di partecipazione potranno essere trasmesse direttamente attraverso email e dovranno pervenire entro e non oltre il quinto (5°) giorno lavorativo antecedente la scadenza
5. **di pubblicare** il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.

il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate complessive, è adottato in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura e:

- a. è immediatamente esecutivo;
- b. sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Livio Anglani

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 luglio 2017, n. 270

PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020 Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali: D.D. n. 188/17 in esecuzione DGR 877 del 7.6.2017 – Proroga termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA" — approvazione atto di alta organizzazione;
- il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
- la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00020 del 30/05/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione ha provveduto a prorogare, fino ai nuovi conferimenti da effettuare a compimento del percorso di cui all'art. 22 del DPGR n. 443/2015 e comunque non oltre il 31/12/2017, la titolarità delle Alte Professionalità e delle Posizioni Organizzative della Giunta regionale scadute o in prossima scadenza e finanziate dal fondo per il salario accessorio;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 07/04/2017 si è provveduto all'approvazione degli schemi di avviso pubblico per il sostegno anche alle imprese creative e culturali, in coerenza con le attività previste dall'azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020;
- con la D.D. n.95 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014);
- con la D.D. n.96 del 13/04/2017, pubblicata sul BURP n.47 del 20/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n.500/2017, è stato approvato ed indetto l'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività Culturali;
- la citata D.G.R. n. 500/2017 delega il Dirigente regionale competente ad apportare eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie ai suddetti avvisi, nonché ad approvare la relativa modulistica relativa agli Avvisi di cui al punto precedente;
- in ragione delle innovazioni introdotte dagli avvisi in un'ottica di sviluppo del settore e al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei predetti avvisi, la Giunta Regionale ha apportato

alcune modifiche di natura sostanziale, recepito alcune correzioni relative a specifiche richieste di chiarimento pervenute dagli operatori culturali e corretto piccoli refusi riscontrati nella pubblicazione del testo;

Considerato che:

- con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 7.6.2017** sono state approvate le modifiche ed integrazioni relative *all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali*.
- Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha, altresì:
 - disposto una proroga, prevedendo la scadenza al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione degli atti da parte del Dirigente competente;
 - dato mandato al dirigente della Sezione Economia della Cultura, per quanto qui modificato rispetto alle disposizioni di cui agli avvisi approvato con la DGR n. 500 del 7/4/2017 come recepite dalle D.D. n. 95/2017 e alla D.D. 96 /2017, di apportare le modifiche ed integrazioni necessarie agli altri allegati e alla modulistica.

CONSIDERATO CHE:

- con D.D. n.188 del 19/06/2017 pubblicata sul BURP n. 72 "Supplemento" del 22 giugno 2017, sono state approvate, in esecuzione alla predetta D.G.R. n.877/17, le modifiche ed integrazioni *all'Avviso pubblico, per presentare iniziative progettuali* riguardanti le Attività Culturali oltre alla proroga della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, corredate di tutti gli allegati previsti, fissata alle ore 24:00 del 24.7.2017;
- l'Assessore all' Industria Turistica e Culturale, con nota n.AOO_SP6/0000609 del 21 luglio 2017 a seguito di richieste di proroga pervenute da diversi Comuni per le difficoltà dagli stessi espresse in merito all'attivazione delle necessarie procedure amministrative ai fini dell'Avviso in questione, ha rappresentato la necessità di valutare l'opportunità di prorogare i termini di scadenza di detto Avviso almeno fino al 31 luglio 2017;

PRESO ATTO

di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi da parte degli Enti Pubblici interessati alla partecipazione all'Avviso Pubblico in questione, con la quale si chiede una proroga dei termini di presentazione delle istanze motivata, nonché, dalle oggettive difficoltà nella predisposizione di tutta la documentazione da allegare.

RITENUTO

Opportuno prorogare i termini fissati con la D.D. n.188/17 stabilendo che il termine ultimo per la presentazione delle domande già fissato alle ore 24:00 del 24.7.2017, è **prorogato alle ore 24:00 del 31.7.2017**, secondo le modalità dell'Avviso in questione.

Preso atto di quanto premesso e considerato, con il presente atto:

- Si stabilisce di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso **alle ore 24:00 del 31.7.2017**;
- Si dà facoltà a tutti coloro che hanno presentato istanza entro la data di scadenza del 24.7.2017 ai sensi della DD 188/17, di ripresentare la domanda integralmente utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto sopra visto, premesso e considerato, che qui si intende integralmente riportato:

- 1. di dare atto** di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- 2. di stabilire** che il termine ultimo per la presentazione delle domande relative *all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti* riguardanti le Attività Culturali di cui alla D.D. n. 188/17, è **prorogato alle ore 24 del 31.7.2017**;
- 3. di dare facoltà a tutti** coloro che hanno presentato istanza entro la data di scadenza del 24.7.2017 ai sensi della D.D. n. 188/17, di ripresentare la domanda integralmente utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.puglia.it;
- 4. di dare disposizione** al Responsabile del procedimento di comunicare attraverso il sito istituzionale che eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla modalità di partecipazione potranno essere trasmesse direttamente attraverso email e dovranno pervenire entro e non oltre il quinto (5°) giorno lavorativo antecedente la scadenza.
- 5. di pubblicare** il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.

Il presente provvedimento, composto da n. 5 fasciate complessive, è adottato in un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura e:



- a. è immediatamente esecutivo;
- b. sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui alla presente determinazione, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)